



Titolo

Dichiarazioni lesive – art. 23 CGS - diritto di critica - canoni della continenza, pertinenza e veridicità - valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo

Descrizione

I canoni della continenza verbale assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall'art. 4 CGS e quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne, delle altre norme federali, e all'osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (CFA, SS.UU., n.10/2021-2022) (nel caso di specie la Corte federale, pur ritenendo sussistenti gli elementi dell'offensività delle espressioni utilizzate per violazione dei più rigorosi limiti di continenza verbale validi all'interno dell'Ordinamento sportivo, ha ritenuto non sussistente la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. in quanto le espressioni oggetto di censura sono state utilizzate nel corso di una conversazione privata che priva di quell'elemento di pubblicità e diffusività idoneo per concretare una condotta diffamatoria)

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 128/CFA/2023-2024/B

Presidente

Lombardo

Relatore

Caso

Riferimenti normativi

art. 23 CGS; art. 4 CGS

Provvedimenti

SEZ. II - DECISIONE N. 0128 CFA del 4 giugno 2024 (PF/Sig. Raffaele Vrenna-F.C. CROTONE S.R.L.)